

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 642, 332, 446 e 486-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRIGLIA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 662, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria
degli enti locali per l'anno 1980 (n. 642)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Norme particolari in materia di finanza locale (n. 332)

presentato dal **Ministro del Tesoro**
di concerto col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e col **Ministro dell'Interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1979

Provvedimenti per la finanza locale per il 1980 (n. 446)

d'iniziativa dei senatori **COSSUTTA, BERTI, BONAZZI, CALICE, CANETTI, DE SABBATA, GRANZOTTO, GRAZIANI, GROSSI, MAFFIOLETTI, MARSELLI, MODICA, OTTAVIANI, PERNA, POLLASTRELLI, SEGA, STEFANI e VITALE Giuseppe**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1979

Provvedimenti generali e particolari per la finanza locale 1980 (n. 486)

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, SCEVAROLLI, TALAMONA e SPINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1979

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Ogni anno, perdurando il cosiddetto « regime transitorio », il Parlamento deve dettare norme sull'attività degli enti locali. Per l'anno 1980, fin dall'ottobre scorso il Governo aveva provveduto a proporle: con il disegno di legge n. 292 (legge finanziaria) per la parte finanziaria e con il disegno di legge n. 332 per la parte gestionale e organizzativa. Come è noto, la legge finanziaria non ha finora trovato approvazione, così come la Commissione finanze e tesoro non è stata in grado di elaborare in tempo utile una proposta unificata di disegno di legge sulla base dei testi governativi nonché dei disegni di legge numero 446 (Cossutta ed altri) e n. 486 (Cipellini ed altri). *In extremis* (30 dicembre 1979) il Governo provvedeva con il decreto-legge n. 662.

Con questo decreto-legge, il « regime transitorio » di finanziamento degli enti locali si sta allungando: dopo aver introdotto con la riforma tributaria del 1971 un sistema di sostegno degli enti locali basato pressochè interamente su una finanza di trasferimento, a partire dall'anno 1977 — per evitare la paralisi e lo sfascio finanziario di comuni e province — si è intervenuti con leggi specifiche per ogni singolo esercizio. Nel 1977 e 1978 con il decreto « Stammati 1 » (convertito in legge n. 61 del 17 marzo 1977) e « Stammati 2 » (convertito in legge n. 43 del 28 febbraio 1978), nel 1979 con la legge finanziaria (legge n. 843 del 1978) per la parte di finanziamento e con il « Pandolfi 1 » (convertito in legge n. 3 del 1979) per la parte organizzativa.

Il regime attuale, introdotto nel nostro ordinamento dal 1977, ha risposto efficacemente all'esigenza di risanamento finanziario degli enti locali e comincia altresì a fornire

dati abbastanza precisi di conoscenza sulla spesa pubblica locale.

A partire dal 1973, entrata a regime la riforma tributaria, inizia una fase di trasferimento ai comuni pari alle entrate percepite sulla base dei tributi soppressi. I trasferimenti venivano incrementati — su base annua — di un aumento percentuale che parve inizialmente adeguato.

Ma l'esplosione dell'inflazione, una più forte pressione sociale per forniture di nuovi servizi, il sostanziale blocco delle tariffe a livelli « politici », un diffuso garantismo, assistenzialismo e corporativismo — che nello scenario sociale degli anni '70 coinvolse anche non piccola parte degli amministratori locali — portarono ad uno scardinamento della finanza locale particolarmente accentuato negli anni tra il 1973 e il 1976.

Quando intervennero Governo e Parlamento con lo « Stammati 1 », nei grandi e medi comuni mancavano le disponibilità per il pagamento degli stipendi e la spirale perversa degli interessi passivi aveva raggiunto livelli insostenibili.

Da segnalare poi che il debito pregresso degli enti locali non era noto. Il ritardo nella redazione e approvazione dei conti consuntivi — in presenza di bilanci spesso falsi nei loro pareggi (frutto di artifici contabili per sfuggire ai controlli della Commissione centrale per la finanza locale, salvaguardando quanta più autonomia possibile) e falsi anche nei loro disavanzi (esagerati nelle previsioni di spesa per approfittare della maggior quota possibile di mutuo a ripiano) — non consentiva di affrontare la pulizia e trasparenza del risanamento potendone calcolare preventivamente il costo.

Occorre dire che il sistema introdotto in termini di trasferimenti agli enti locali non

solo rimediò a gravissime situazioni incompetenti, ma parve anche rispondere ad una impostazione che si andava diffondendo in materia di relazioni finanziarie intergovernative: quella dell'unitarietà della finanza pubblica in cui la titolarità del potere impositivo è esclusivamente dello Stato.

In base a questa concezione il finanziamento degli enti locali con trasferimenti statali avrebbe fornito lo strumento — pur nel rispetto dell'autonomia locale, grazie all'autonomia di spesa — per le necessarie politiche anticongiunturali e antinflazionistiche nonché per quelle di riequilibrio del Sud e in genere delle zone meno sviluppate, svantaggiate in regime di autonomia impositiva rispetto alle regioni più ricche.

Sotto questo profilo, il relatore è sempre rimasto perplesso per la richiesta di stralcio dalla legge finanziaria delle norme sulla finanza locale. Finchè funziona un centralismo finanziario, è del tutto coerente che con la legge finanziaria — ai fini del contenimento del debito pubblico allargato — Governo e Parlamento definiscano *a priori*, in una valutazione complessiva, quantità e compatibilità dei trasferimenti rispetto agli obiettivi conclamati di politica economica antinflazionistica.

È quanto il Parlamento aveva operato per l'esercizio 1979 e con logica coerenza tra impostazione politica e operatività normativa. L'esame scorporato dei singoli provvedimenti può rappresentare, in modo contraddittorio rispetto a quanto sempre sostenuto dalla generalità delle forze politiche (specie nella Commissione bilancio), una occasione per strappare su ogni materia più di quanto sarebbe stato attribuito in un esame globale degli impegni finanziari dello Stato.

La resistenza del Governo e di parte delle forze politiche a questa impostazione non ha certo voluto rappresentare — come si è cercato di sostenere — una sottovalutazione o peggio un atteggiamento punitivo del ruolo degli enti locali, bensì una coerente assunzione di responsabilità verso il Paese in una situazione economicamente molto difficile.

Il timore non era che su questa materia si strappassero maggiori trasferimenti a fa-

vore dei comuni, ma che si strappasse una più alta inflazione a danno di tutti.

* * *

Il testo proposto dalla Commissione è frutto di un lungo lavoro di approfondimento in una materia di estrema delicatezza, per gli effetti che avrà nella vita delle amministrazioni locali, e di estrema complessità, per la ricorrente legiferazione.

Già il testo del decreto-legge adottato dal Governo ha tenuto conto di un ampio dibattito che si era svolto in Commissione e in sede ristretta. Ma il testo che viene proposto ora per la conversione in legge è in alcuni aspetti — anche di grande rilievo — significativamente modificato. Ciò è stato possibile per l'impegno di commissari e Gruppi, per i contributi di associazioni quali l'ANCI e l'UPI, per i suggerimenti di amministratori locali. La collaborazione dei funzionari dei Ministeri del tesoro, dell'interno e delle finanze è stata preziosa. Soprattutto la disponibilità e l'apertura dimostrate dal Governo sono state determinanti per un notevole aumento dei trasferimenti a enti locali e aziende municipalizzate.

Il testo del decreto-legge, con le modifiche proposte, si articola come segue:

All'articolo 1 è stata prevista come data per l'approvazione del bilancio il 31 marzo anziché il 29 febbraio 1980.

L'articolo 2 è stato largamente modificato. Pur continuandosi a prevedere la nullità di diritto delle deliberazioni assunte in materia di personale in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, è stata soppressa la possibilità di sindacato esercitata da figure estranee alla amministrazione (come il tesoriere) ed è stata fatta salva la possibilità di dare comunque esecuzione alle delibere già divenute esecutive.

Con gli articoli dal 3 all'8 si disciplina la parte relativa al personale. I piani di riorganizzazione, che hanno costituito la principale innovazione dei decreti precedenti, continuano ad essere il perno anche dell'impostazione normativa per il 1980.

L'articolo 3 costituisce interpretazione autentica di norme precedenti che hanno dato luogo a rilievi contraddittori degli organi regionali di controllo e fa salve le deliberazioni già esecutive al 31 dicembre 1979.

L'articolo 4 consente agli enti locali — nelle more dell'approvazione del piano di riorganizzazione — una maggiore flessibilità rispetto al 1979 nella sistemazione del personale in servizio e non in ruolo.

Gli articoli 5, 7 e 8 rinviano sostanzialmente alla normativa 1979.

L'articolo 6 ha dato luogo ad un vivace confronto in Commissione, sostenendo alcuni che doveva essere abolito il limite di 50.000 abitanti, ed altri che la possibilità di mobilità del personale nei comuni medio-grandi poteva ovviare alla richiesta di deroghe al piano di riorganizzazione.

L'articolo 8-bis regola il caso — prima non disciplinato — dell'assunzione del personale dipendente da servizi pubblici appaltati, cui subentri in gestione diretta l'ente locale.

Con l'articolo 11 si fa della Cassa depositi e prestiti, dopo che ha dimostrato di saper operare con grande tempestività ed efficienza, il principale canale di finanziamento per i mutui assunti dagli enti locali.

Per evitare dannose e costose attese è stato fissato in 30 giorni il termine entro il quale l'ente è vincolato alle determinazioni della Cassa. Giova qui ricordare che nel corso dell'esercizio 1979 la Cassa stessa non ha erogato l'intero ammontare disponibile (2.500 miliardi) per scarsità di richieste, mentre lo Stato continua a pagare a comuni e province interessi passivi per mutui contratti a tassi notevolmente superiori a quelli applicati dalla Cassa depositi e prestiti.

Con comma aggiuntivo la Commissione ha disciplinato la possibilità che (oltre alle municipalizzate che già la utilizzano) anche i consorzi tra comuni e province per la produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, accettino delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie.

Con l'articolo 14 si dispone che nei trasferimenti, non vincolati a specifica destinazione, dallo Stato agli enti locali il 50 per cento resti depositato in modo fruttifero

presso contabilità speciali delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato fino a richiesta del tesoriere dell'ente.

Non è certo necessario illustrare l'opportunità di una norma che mantiene nell'ambito della Tesoreria dello Stato, fino al loro reale utilizzo, una parte delle disponibilità liquide degli enti locali. Il Governo valuta tale massa in circa 1.500 miliardi e tale valutazione dà un'idea di quanto largo e significativo sia stato il risanamento effettuato sulle finanze locali negli ultimi anni. La Commissione ha invece previsto la consultazione dell'ANCI e dell'UPI prima della emissione del decreto di cui all'ultimo comma, ad evitare che il meccanismo dei trasferimenti avvenga con ritardi e costi o danni per l'ente, così da garantire presso il tesoriere una cassa sempre attiva. Il tasso interbancario applicato sulle somme trattenute presso il Tesoro è parso un riferimento equo, applicato ad enti pubblici che in qualche caso godono di interessi sorprendentemente modesti.

Con l'articolo 15 il decreto entra nella determinazione dei flussi finanziari ai comuni e province. Rispetto al 1979 le entrate agli enti locali sono aumentate rispettivamente del 20 e 25 per cento per gli enti del Centro-Nord e del Sud. Con significativa modificazione — che per la prima volta viene introdotta in questo tipo di norme — a beneficiare della maggior percentuale sono altresì tutti i comuni totalmente montani anche del Centro-Nord. La Commissione vi ha anche aggiunto i comuni parzialmente montani con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. In una linea di tendenza perequativa la Commissione ha anche introdotto nel testo un'ulteriore erogazione di lire 10.000 per ogni abitante per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'articolo 16 consente alle aziende speciali di trasporto di incrementare le perdite di gestione del 19,60 per cento rispetto al 1979. La norma è stata oggetto di ampio dibattito, non soltanto per il maggior finanziamento posto a carico dello Stato, ma anche per la modalità di un trasferimento che — beneficiando in termini percentuali tutte le aziende di trasporto allo stesso modo — finisce

per penalizzare gli amministratori che più si sono impegnati nel risanamento delle aziende con ritocchi tariffari e operazioni di ristrutturazione.

Gli articoli 17, 18 e 19 richiamano la normativa dell'anno scorso.

L'articolo 21 consente, nel testo proposto dalla Commissione, una espansione della spesa corrente per l'anno 1980 del 19,65 per cento e del 20,75 per cento, rispettivamente, per gli enti del Nord e per quelli del Mezzogiorno. A questi sono equiparati i comuni montani.

All'articolo 22 la Commissione ha introdotto modifiche nel senso di consentire un utilizzo delle maggiori entrate, così come disciplinato nel 1979, sempre però in subordine agli impieghi previsti nel secondo comma del testo governativo.

Gli articoli 23 e 24 richiamano la disciplina dell'anno scorso. All'articolo 25 la Commissione ha aumentato dal 14 al 25 per cento la percentuale del fondo — di cui è possibile l'iscrizione a bilancio — per l'assunzione del personale non di ruolo. Con commi aggiuntivi la Commissione ha altresì cercato di alleviare i disagi, in casi particolari, del frequente *turn-over* nel personale avventizio.

Modificazioni al testo governativo sono state introdotte anche all'articolo 26, in materia di tassa di occupazione del suolo pubblico per condutture elettriche, telefoniche ed idriche; nella nuova determinazione dell'imposta sui cani; nell'allineamento del termine deliberativo con quello per l'approvazione del bilancio ex articolo 1.

Con articoli aggiuntivi al 26 la Commissione ha inoltre disciplinato l'applicazione degli avanzi di amministrazione in consorzi e aziende municipalizzate (26-*bis*), la contrazione di mutui per i ripiani delle perdite delle municipalizzate (26-*ter*), la verifica straordinaria dei residui e le modalità per l'approvazione del conto 1979 (26-*quater*), l'elevazione a cinque volte, in termini monetari, della competenza delle giunte (26-*quinquies*).

Gli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo governativo non hanno subito modifiche. All'articolo 31 — dopo un blocco di alcuni anni — sono ora consentite assunzioni nelle

aziende autonome di soggiorno (di stagionali, ed alla condizione del pareggio del bilancio) ed alle Camere di commercio (subordinatamente all'approvazione di un piano di riorganizzazione, così come previsto per i comuni).

L'articolo 32 fissa l'onere dell'intero provvedimento. Dopo le modifiche apportate in Commissione i trasferimenti agli enti locali e aziende di trasporto sono complessivamente aumentati di circa 515 miliardi, così suddivisi: 110 miliardi per le erogazioni aggiuntive ai comuni inferiori a 5.000 abitanti, 135 miliardi per il contributo aggiuntivo sulle perdite delle aziende di trasporto, 270 miliardi per la nuova maggior possibilità di espansione della spesa corrente in comuni e province.

* * *

Entrando nel quarto anno di « regime transitorio », e dopo un più lungo periodo di finanza locale quasi totalmente derivata da trasferimenti centrali dello Stato, si impongono alcune considerazioni.

Nel periodo accennato sono maturati — accanto ai risultati positivi di risanamento già precedentemente accennati — aspetti negativi sia sul piano finanziario sia, soprattutto, su quello della valorizzazione delle autonomie locali.

Infatti, negli anni '70 si è andata progressivamente accentuando una divaricazione tra due fenomeni non conciliabili: da un lato ha progressivamente operato, per effetto della riforma tributaria, una centralizzazione finanziaria; dall'altro si è andato allargando come non mai nella nostra storia democratica il decentramento politico ed istituzionale correlato ad una richiesta crescente di partecipazione. Basterà accennare all'istituzione delle Regioni, alla creazione dei comprensori per il coordinamento funzionale dei comuni come interlocutori delle Regioni, alla nuova realtà dei quartieri, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977.

Quanto più l'attività degli enti locali si stava espandendo, tanto più la dipendenza finanziaria andava crescendo e ciò (contrariamente ad alcune affermazioni di anni fa nei

convegni di amministratori, affermazioni che spesso coprivano il sollievo di essere stati sollevati dalla responsabilità dell'imposizione locale in un clima politico di esasperata ricerca del consenso) non ha certo consentito quell'autonomia della spesa che pure sembrava garantita. Si è anzi necessariamente accentuata, pure in una situazione politica parlamentare che registrava la collaborazione di tutti i difensori delle autonomie locali, l'esigenza di limitare, regolamentare, porre tetti e vincoli alle attività di comuni e province. La spesa è diventata fortemente rigida. E se ne intende subito il perchè: se il bilancio dello Stato è la fonte di tutto, perchè si è soppressa ogni autonomia impositiva, le vicende della finanza locale sono strettamente legate alle vicissitudini del bilancio, per cui è stato scritto che « se lo Stato ha il raffreddore, gli enti locali hanno la polmonite ». La seconda osservazione è che la esperienza ha confutato la speranza che il centralismo derivato dall'unitarietà della finanza pubblica potesse sortire risultati significativi nel riequilibrio a favore del Sud e delle zone meno sviluppate. Ciò non è avvenuto, perchè sono mancati trasferimenti fortemente egualizzatori, non avendo la differenza di alcuni punti percentuali, come quelli degli articoli 15 e 21, una vera efficacia perequativa. Come conseguenza la differenza di *standard* di servizi, prestazioni e investimenti tra enti del Nord e del Sud continua a penalizzare il Sud. Si è spesso criticato un certo attendismo assistenzialistico del Sud ed in alcuni casi la critica parrebbe non infondata; se però non si torna ad un regime di autonomia impositiva in materia di finanza locale (in cui certo deve essere corretta negli amministratori di alcune aree la minore propensione all'imposizione a parità di reddito) gli enti locali delle zone più ricche e più dotate continueranno a godere di trasferimenti che andranno a generare effetti cumulativi sugli attuali squilibri regionali.

La terza osservazione, che si lega con la precedente, è che i decreti « Stammati » prima, la legge finanziaria n. 843 del 1979 poi, infine l'attuale decreto-legge n. 662 hanno

preso a base di partenza un riferimento storico profondamente sperequato, per gli incrementi di entrate dallo Stato e di spesa corrente consentita. Sta crescendo in molti amministratori la reazione per un sistema che, dopo aver pagato ogni spesa (dalle più utili alle più allegre) a pie' di lista, con il consolidamento peraltro inevitabile e generalizzato dei debiti pregressi, continua a premiare chi più aveva speso. E sulla qualità della spesa ha certo influito una vasta schiera di amministratori locali seri, preparati, capaci di rispondere alle esigenze della comunità ma anche rispettosi dell'uso del denaro pubblico; così come un vasto scasso economico hanno provocato la sfrenata concorrenza per l'acquisizione di clientela politica, la propensione a soddisfare illimitatamente ogni richiesta particolare, la confusione fra il sociale e il gratuito, la fornitura di servizi a *standard* insostenibili per le possibilità del nostro Paese.

Occorre quindi riformare il sistema e chiudere al più presto il regime transitorio, che pure ha giocato il ruolo positivo ed essenziale del risanamento e di una prima conoscenza precisa dei consolidati di spesa locale.

La riforma della finanza locale deve puntare al recupero — ed in misura quantitativamente sensibile — dell'autonomia impositiva. Lo richiedono tutte le considerazioni finora svolte sulle deviazioni provocate e sui limiti introdotti da una finanza pressoché totalmente derivata.

Alcune recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze Reviglio hanno opportunamente fatto riferimento ad un'imposta locale su terreni e immobili sostitutiva delle attuali INVIM, ILOR e Registro. L'esperienza di molti Paesi occidentali lega l'imposizione locale a questo settore, naturalmente connaturato all'attività del comune, che dispone dei poteri urbanistici dell'uso del suolo e che con la realizzazione di infrastrutture e servizi fa crescere il valore ed il reddito di terreni e immobili.

Anche il sistema, certamente insostituibile, dei trasferimenti deve essere profondamente rivisto nel senso di differenziare, come già avviene largamente in altri paesi, i tipi di trasferimento. Infatti accanto ad un

trasferimento base legato a parametri obiettivi (popolazione, territorio, eccetera) va introdotto un trasferimento perequativo che tenga conto delle differenze di reddito, di *standard* nei servizi e di situazioni sociali.

Altre possibilità (come compartecipazioni ad imposte erariali, eccetera) possono e devono essere esplorate. Ciò che più conta — a giudizio del relatore — è che a pareggio del bilancio del proprio comune ed a copertura anche molto parziale dei costi sostenuti, il cittadino sia chiamato a contribuire. Ciò consentirà di introdurre un elemento concreto di giudizio sulle amministrazioni, aumentando l'interesse e la partecipazione alla vita della comunità locale. Si rafforzerà così la nostra democrazia e la qualità della sua classe dirigente. Si recupereranno rilevanti e nuovi aspetti di responsabilità per gli amministratori.

Certamente la riforma della finanza locale si colloca tra le operazioni politiche, legislative e finanziarie più complesse, anche per il necessario e delicato periodo di avvicina-

mento al nuovo regime. D'altro canto la riforma dei poteri locali, già all'esame della 1^a Commissione del Senato, non solo non consente ritardi, ma impone di accelerare fra Governo, Parlamento, forze politiche e sociali il confronto e la proposta.

A tal fine è però necessario che il Governo (particolarmente i Ministri del tesoro e dell'interno) offra nel modo più ampio gli elementi conoscitivi sulla finanza e gestione degli enti locali che, grazie alle disposizioni contenute nei decreti emanati nel regime transitorio, si sono accumulati e che sono la base fondamentale di conoscenza per qualsiasi modificazione dell'attuale sistema di gestione e finanza degli enti locali.

La Commissione auspica pertanto l'approvazione, con le modifiche da essa proposte, del disegno di legge n. 642, di conversione del decreto-legge n. 662, e propone l'assorbimento dei disegni di legge nn. 332, 446 e 468 e della petizione n. 35.

TRIGLIA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Disegno di legge n. 642

(Estensore MANCINO)

24 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che non pare opportuno vincolare i comuni in materia di organici del personale, tenuto conto del fatto che una volta determinato il tetto della spesa complessiva è costituzionalmente corretto lasciare ai comuni decidere il grado di incidenza della spesa relativa al personale.

L'emissione del parere favorevole è altresì condizionata alla soppressione dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2 e dell'ultimo comma dell'articolo 5, che, realizzando una sostanziale trasformazione del-

la natura del Comitato regionale di controllo, del quale tra l'altro verrebbe resa pubblica l'attività, contrastano con le disposizioni dell'articolo 130 della Costituzione relativamente al controllo di legittimità sugli atti degli enti locali. Tali disposizioni inoltre modificano competenze della Corte dei conti ed introducono l'iniziativa del Ministero dell'interno nel giudizio di responsabilità, in contrasto, oltre che con la citata norma costituzionale, anche con i principi generali di tale materia. Non sembra, comunque, compatibile attribuire a funzionari degli enti locali una sorta di controllo successivo su atti già sottoposti all'unico organo costituzionalmente deputato a tanto (CORECO).

Disegno di legge n. 332

(Estensore MANCINO)

5 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Ravvisa, tuttavia, l'opportunità che all'articolo 2 venga stabilito un termine congruo, entro cui la Cassa depositi e prestiti manifesti la propria decisione, riferita anche alle opere da essa finanziabili, trascorso inutilmente il quale il comune può ricorrere ad altri istituti di credito.

Pur condividendo le ragioni di opportuni

riferimenti fra finanza locale e finanza statale, attesa l'influenza degli investimenti locali sui meccanismi di sviluppo dell'economia nazionale, la Commissione sottolinea l'esigenza di ricondurre la finanza locale ad una disciplina organica e definitiva, al fine di recuperare, ferma restando la necessità che le risorse disponibili per gli enti locali siano compatibili con le esigenze della finanza pubblica nel suo complesso, l'autonomia dei poteri comunali e, perciò, la loro capacità di autoorganizzazione.

Disegno di legge n. 446

(Estensore MANCINO)

5 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Ravvisa, tuttavia, la opportunità che all'articolo 2 venga stabilito un termine congruo, entro cui la Cassa depositi e prestiti manifesti la propria decisione, riferita anche alle opere da essa finanziabili, trascorso inutilmente il quale il comune può ricorrere ad altri istituti di credito.

Pur condividendo le ragioni di opportuni

riferimenti fra finanza locale e finanza statale, attesa la influenza degli investimenti locali sui meccanismi di sviluppo dell'economia nazionale, la Commissione sottolinea l'esigenza di ricondurre la finanza locale ad una disciplina organica e definitiva, al fine di recuperare, ferma restando la necessità che le risorse disponibili per gli enti locali siano compatibili con le esigenze della finanza pubblica nel suo complesso, l'autonomia dei poteri comunali e, perciò, la loro capacità di autoorganizzazione.

Disegno di legge n. 486

(Estensore MODICA)

23 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Disegno di legge n. 332

(Estensore CAROLLO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di sua competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

Disegno di legge n. 446

(Estensore VENANZETTI)

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di sua competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

Disegno di legge n. 486

(Estensore CAROLLO)

19 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso, per quanto di sua competenza.

Tale orientamento peraltro ha carattere interlocutorio in quanto la Commissione si riserva di riesaminare l'eventuale testo unificato che la Commissione finanze e tesoro formulerà in materia di trasferimenti alla finanza locale per il 1980.

A tal riguardo si fa presente che tale indicazione interlocutoria assume come esplicito presupposto gli elementi di ordine finanziario relativi ai trasferimenti alla finanza locale, prima contenuti nel capitolo 1590

dello stato di previsione della spesa del Ministero degli interni per il 1980 ed ora, a seguito del provvedimento che autorizza l'esercizio provvisorio, trasferiti in un apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente, sotto la voce: « Ministero degli interni; disposizioni per la finanza locale: 12.600 miliardi ».

Tali disponibilità finanziarie rappresentano, allo stato e fatte salve le eventuali successive deliberazioni che il Parlamento intenderà adottare con l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio, le risorse complessive entro il cui ammontare può muoversi un primo provvedimento per la finanza locale per il 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per la attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

nel primo comma le parole: « 29 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo »;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Nessuna deroga è consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonchè in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto i provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai precedenti commi sono nulli di diritto. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali, che, ciò nonostante, emettano i relativi titoli

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che non abbiano dichiarata la nullità delle relative deliberazioni.

Gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano eventualmente già adottato provvedimenti deliberativi in contrasto con quanto disposto nei commi primo e secondo, potranno darvi esecuzione esclusivamente per il periodo successivo al 1° marzo 1979. Per i provvedimenti deliberativi adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che siano stati annullati dagli organi di controllo successivamente al 1° gennaio 1980, è consentito agli enti interessati di adottare delibera confermativa, che diverrà esecutiva dopo il conseguente esame di legittimità. Gli enti medesimi saranno però obbligati, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del nuovo accordo nazionale relativo al triennio 1° marzo 1979 - 28 febbraio 1982, a conformare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei propri dipendenti alla disciplina contenuta nel decreto presidenziale sopra citato.

Decorso tale termine tutti gli atti deliberativi, anche applicativi, che saranno adottati in difformità di quanto disposto nei precedenti commi, saranno nulli di diritto e comporteranno la responsabilità di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Le comunità montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti, sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1965, numero 72. »;

all'articolo 3:

nel secondo comma le parole: « per supplenze » sono soppresse;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'anno di riferimento indicato al primo e secondo comma è stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle provincie di Udine e Pordenone. »;

dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — La norma di cui al secondo comma del precedente articolo 3 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, ai fini della individuazione della competenza della Commissione centrale per la finanza locale.

Sono da considerare comunque validi i piani di riorganizzazione adottati prima del 31 dicembre 1979 per i quali le relative deliberazioni consiliari siano divenute esecutive, avendo l'organo di controllo ritenuto le stesse di propria esclusiva competenza. »;

all'articolo 4:

nel secondo comma le parole: « in servizio fin dal 30 settembre 1978 », sono sostituite dalle seguenti: « già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data »; le parole: « dall'ultimo comma del presente articolo », sono sostituite dalle seguenti: « dal quarto comma del presente articolo »;

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano. »;

nel quinto comma le parole: « servizi esistenti », sono sostituite dalle seguenti: « servizi attualmente gestiti »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 5:

nel primo comma le parole: « 30 aprile », sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre »;

all'articolo 6:

nel primo comma le parole da: « la cui realizzazione » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980. »;

nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « Tale facoltà di associazione può essere esercitata anche per l'uso comune di elaboratori elettronici per la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili. »;

all'articolo 8:

nel primo comma, le parole: « la cui applicazione non risulti espressamente limitata all'anno 1979 », sono soppresse;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« È confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. »;

dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. — Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, che procedano alla assunzione di personale esistente presso dette imprese, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali. »;

all'articolo 10:

nel testo sostitutivo dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, le parole: « scadute e non versate » sono sostituite dalle seguenti: « che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate »;

all'articolo 11:

nel primo comma dopo le parole: « assumere mutui » sono inserite le seguenti: « relativamente alle materie previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, »; e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, è estesa ai consorzi di comuni e provincie per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. In tal caso la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

citato articolo è sostituita da quella del segretario del consorzio. »;

dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. — Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle provincie, dei mutui di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e all'articolo 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980. »;

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle provincie e ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.

L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

La Tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso di interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma. »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 15:

nel primo comma, lettera *a*), la parola: « montani » è sostituita dalle seguenti: « totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti »; dopo la lettera *b*) è inserita la seguente lettera: « *c*) le somme previste dalla lettera *e*) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al cento per cento »;

nel secondo comma le parole: « aprile » e « luglio », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « marzo » e « giugno »;

dopo il secondo è inserito il seguente comma:

« Una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante è corrisposta ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978 »;

all'articolo 16:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi per i servizi di trasporto comunque gestiti non potranno subire incrementi superiori al 14 per cento. Tali incrementi sono applicati all'ammontare della perdita o del contributo iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1979, previamente rivalutato, ai soli effetti della determinazione del disavanzo ammesso per l'esercizio 1980, nella misura del 5 per cento. »;

all'articolo 17:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A partire dall'anno 1980, in deroga a quanto disposto dall'articolo 63, lettera *f*), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'ammontare degli interessi che le centrali del latte sono tenute a corrispondere ai comuni sul capitale permanente ad esse assegnato non potrà

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essere superiore a quello corrisposto per l'anno 1979. »;

all'articolo 20:

nel primo comma le parole: « la provvista di beni e servizi » sono sostituite dalle seguenti: « l'acquisto di beni », e le parole: « al di fuori dei limiti di cui al successivo articolo 21 », sono sostituite dalle seguenti: « anche oltre i limiti di cui al successivo articolo 21. »;

nel secondo comma le parole: « a quello iscritto per l'esercizio 1979 », sono sostituite dalle seguenti: « ai richiamati limiti di cui all'articolo 21, »;

all'articolo 21:

nel primo comma, alle parole: « articoli 16, 18, 19 e 20 », sono sostituite le seguenti: « articoli 16, 18 e 19 »; dopo le parole: « per gli enti del Mezzogiorno », sono aggiunte le seguenti: « e i comuni del Centro-Nord classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti »; le parole: « del 3 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 5 per cento »;

il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1980, che a norma dell'articolo 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di contemporaneità di elezioni amministrative con elezioni regionali, il ripar-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to delle spese tra lo Stato e le regioni, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo.

Per i censimenti generali, la legge di autorizzazione provvederà a determinare i criteri per la copertura integrale degli oneri sostenuti dai comuni. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui al comma aggiuntivo inserito, dopo il secondo, nell'articolo 15 del presente decreto, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive. »;

all'articolo 22:

nel secondo comma è soppressa la parola: « esclusivamente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse. »;

all'articolo 23:

nel terzo comma le parole: « 31 maggio », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

nel quarto comma sono sopresse le parole: « terza e »;

all'articolo 24:

al primo comma sono premesse le parole: « Salvo la deroga di cui all'articolo 2, quinto comma, »;

nel terzo comma, alle parole: « dell'articolo 3 », sono sostituite le seguenti: « dell'articolo 2 »;

(Segue: *Testo del Governo*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*all'articolo 25:*

nel primo comma dopo le parole: « indennità speciale », sono inserite le seguenti: « o equipollente »;

nel secondo comma le parole: « degli articoli 2222 e 2229 », sono sostituite con le seguenti: « dell'articolo 2222 », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti. »;

nel terzo comma, alle parole: « 14 per cento » sono sostituite le seguenti: « 25 per cento. »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

Limitatamente ai casi di supplenza per puerperio tale durata può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì in caso di assenza per richiamo alle armi, sempre che trattisi di posto unico in organico. »;

all'articolo 26:

dopo il primo è inserito il seguente comma:

« Per effetto del raddoppio di cui al comma precedente la tariffa massima annuale prevista dall'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è la seguente:

a) condutture, cavi ed impianti
in genere:

	(Al metro lineare)
di diametro inferiore a cm. 20	L. 40
di diametro di cm. 20 ed oltre	» 80

(Segue: *Testo del Governo*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) condutture di acqua potabile:

	(Al metro lineare)
di diametro inferiore a cm. 20	» 20
di diametro di cm. 20 ed oltre	» 40 »;

nel secondo comma le parole: « 29 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo »;

nel terzo comma le parole: « del primo comma », sono sostituite dalle seguenti: « dei precedenti commi »;

dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

« Per l'anno 1980 il termine previsto dall'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 è prorogato di 90 giorni »;

nel quarto comma, le parole: « di cui al primo comma », sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai precedenti commi »; e le parole: « dal primo comma medesimo », sono sostituite dalle seguenti: « dagli stessi commi »;

nel settimo comma le parole: « 20.000 », « 10.000 » e « 5.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 25.000 », « 8.000 » e « 3.000 »;

nell'ottavo comma le parole: « 29 febbraio », sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo »;

nel nono comma, alle parole: « in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio », sono sostituite le seguenti: « i quali tenda-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio; »;

nell'undicesimo comma le parole: « 29 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo »;

nel dodicesimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento. »;

dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 26-bis. — Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Art. 26-ter. — Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26-*quater*. — Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insistenti ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

— **ordinate nelle forme di legge e non pagate**, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui dal consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;

— **impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate**, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in cal-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla Regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI, al netto delle quote di disavanzo coperte con le maggiori entrate di cui al secondo comma del precedente articolo 22.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 marzo 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 26-*quinquies*. — Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è elevato di 5 volte. »;

all'articolo 31:

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate. »;

dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

« Art. 31-bis. — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. »;

all'articolo 32:

nel primo comma, le parole: « lire 13.346.000 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « lire 13.686.800 milioni ».

Art. 2.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

A modifica dell'articolo 30, sesto comma, e fermo restando il disposto dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i dati pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

visionali e quelli periodici di cassa delle province e dei comuni, acquisiti dalle ragionerie provinciali dello Stato, vengono aggregati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che è tenuta a fornire alle Regioni i dati aggregati riguardanti gli enti locali ricadenti nel rispettivo territorio.

Le Regioni provvedono a trasmettere i dati relativi all'amministrazione regionale direttamente al Ministero del tesoro.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 355 del 31 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 29 febbraio 1980.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i 20 giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonché in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di ac-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1980.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Nessuna deroga è consentita agli enti locali sia in sede di adozione dei piani di riorganizzazione, sia in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonchè in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dal presente articolo sono nulli di diritto e gli amministratori ed i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa ed i tesoriери hanno comunque l'obbligo di non darvi corso. Gli amministratori ed i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa ed i tesoriери che abbiano effettuato i pagamenti sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che non abbiano rilevato o dichiarata la nullità delle relative deliberazioni.

In caso di mancata declaratoria di nullità di atti illegittimi del genere di cui sopra, i componenti degli organi di controllo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, sono obbligati a trasmettere, entro 10 giorni dalla data dell'esame del provvedimento medesimo al Ministero dell'interno, per tramite del Commissario del Governo, copia dell'atto deliberativo ritenuto illegittimo.

Il Ministero dell'interno promuove nei confronti dei responsabili di cui ai precedenti commi il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

Art. 3.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo articolo 4.

Per la determinazione del numero di personale in servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato né computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltua-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto i provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai precedenti commi sono nulli di diritto. Gli amministratori e i segretari comunali e provinciali, che, ciò nonostante, emettano i relativi titoli di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Nella stessa responsabilità incorrono i componenti degli organi di controllo che non abbiano dichiarata la nullità delle relative deliberazioni.

Gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano eventualmente già adottato provvedimenti deliberativi in contrasto con quanto disposto nei commi primo e secondo, potranno darvi esecuzione esclusivamente per il periodo successivo al 1° marzo 1979. Per i provvedimenti deliberativi adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che siano stati annullati dagli organi di controllo successivamente al 1° gennaio 1980, è consentito agli enti interessati di adottare delibera confermativa, che diverrà esecutiva dopo il conseguente esame di legittimità. Gli enti medesimi saranno però obbligati, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del nuovo accordo nazionale relativo al triennio 1° marzo 1979-28 febbraio 1982, a conformare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei propri dipendenti alla disciplina contenuta nel decreto presidenziale sopra citato.

Decorso tale termine tutti gli atti deliberativi, anche applicativi, che saranno adottati in difformità di quanto disposto nei precedenti commi, saranno nulli di diritto e comporteranno la responsabilità di cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Le comunità montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti, sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1965, n. 72.

Art. 3.

Identico.

Per la determinazione del numero di personale in servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato nè computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giorna-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rio (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonché quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato né computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

Art. 4.

Dopo l'inoltro alla Commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purché anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo in servizio fin dal 30 settembre 1978 che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dall'ultimo comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'articolo 5, tredicesimo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

lieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), nonché quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Identico.

L'anno di riferimento indicato al primo e secondo comma è stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle provincie di Udine e Pordenone.

Art. 3-bis.

La norma di cui al secondo comma del precedente articolo 3 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, ai fini della individuazione della competenza della Commissione centrale per la finanza locale.

Sono da considerare comunque validi i piani di riorganizzazione adottati prima del 31 dicembre 1979 per i quali le relative deliberazioni consiliari siano divenute esecutive, avendo l'organo di controllo ritenuto le stesse di propria esclusiva competenza.

Art. 4.

Identico.

Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

comma, del decreto-legge 19 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi esistenti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo articolo 16.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 30 aprile 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti né avvalersi del tipo di prestazioni lavorative indicate nel secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Art. 6.

I soli comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'isti-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti nè avvalersi del tipo di prestazioni lavorative indicate nel secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

Identico.

Art. 6.

I soli comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei po-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tuzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere la cui realizzazione non era stata iniziata e, comunque, la cui attivazione, da effettuare nell'anno 1980, non era prevedibile all'atto dell'adozione del predetto piano.

I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

Art. 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta Commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente articolo 4.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, la cui applicazione non risulti espressamente limitata all'anno 1979.

È confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli 4, quarto comma, 6 e 7, ultimo comma, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nei primi tre commi dell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, tenuto conto anche di quanto precisato nel secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

sti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.

I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo. Tale facoltà di associazione può essere esercitata anche per l'uso comune di elaboratori elettronici per la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 8-bis.

Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a proce-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

Art. 10.

L'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento scadute e non versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

Art. 11.

Gli enti locali non possono assumere mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

dere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.

Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, che procedano alla assunzione di personale esistente presso dette imprese, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico:

« Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

Art. 11.

Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, è estesa ai consorzi di comuni e provincie per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. In tal caso la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del citato articolo è sostituita da quella del segretario del consorzio.

Art. 11-bis.

Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle provincie, dei mutui di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e all'articolo 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

Art. 13.

È confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'articolo 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 14.

A partire dal 1° gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad appositi conti correnti non vincolati con il Tesoro, intestati a ciascuno degli enti medesimi.

Il tesoriere dell'ente può effettuare prelevamenti da detto conto corrente soltanto dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso di sé.

La Tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze dei conti aperti ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni per depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizione relativa ai conti correnti previsti dal precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno nonché per i comuni appartenenti al Centro-Nord e classificati montani a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del 25 per cento;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.

L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

La Tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma.

Art. 15.

Identico:

a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno nonchè per i comuni appartenenti al Centro-Nord e classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del 25 per cento;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle trimestralità del 20 luglio e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti ad effettuare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

b) identica;

c) le somme previste dalla lettera e) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al 100 per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 marzo, il 20 giugno e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante è corrisposta ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978.

Identico.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi per i servizi di trasporto comunque gestiti non potranno subire incrementi superiori al 14 per cento. Tali incrementi sono applicati all'ammontare della perdita o del contributo iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1979, previamente rivalutato, ai soli effetti della determinazione del disavanzo ammesso per l'esercizio 1980, nella misura del 5 per cento.

Identico.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

- a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;
- b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;
- c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

A partire dall'anno 1980, in deroga a quanto disposto dall'articolo 63, lettera f), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'ammontare degli interessi che le centrali del latte sono tenute a corrispondere ai comuni sul capitale permanente ad esse assegnato non potrà essere superiore a quello corrisposto per l'anno 1979.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, al di fuori dei limiti di cui al successivo articolo 21.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18, 19 e 20 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 3 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel presente articolo sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai comuni e dalle province per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto del secondo comma del successivo articolo 23 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero dei seggi elettorali ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al successivo articolo 21.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'articolo 21, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno e i comuni del Centro-Nord classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 5 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1980, che a norma dell'articolo 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di contemporaneità di elezioni amministrative con elezioni regionali, il riparto delle spese tra lo Stato e le regioni, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo.

Per i censimenti generali, la legge di autorizzazione provvederà a determinare i criteri per la copertura integrale degli oneri sostenuti dai comuni.

Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui al comma aggiuntivo inserito, dopo il secondo, nell'articolo 15 del presente decreto, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 22.

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate esclusivamente per investimenti.

Art. 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della terza e quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti — anche in deroga alle limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 — pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 22.

Identico.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

Art. 23.

Identico.

Identico.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 24.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente articolo 23 entro il 31 marzo 1981.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo articolo 25.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione dell'indennità speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonché quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 14 per cento.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 24.

Salvo la deroga di cui all'articolo 2, quinto comma, gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Identico.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Identico.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione dell'indennità speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prerestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 25 per cento.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

Limitatamente ai casi di supplenza per puerperio tale durata può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 26.

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

I comuni e le province dovranno adottare entro il 29 febbraio 1980 le relative deliberazioni.

Nei comuni e nelle province, in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni del primo comma del presente articolo.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dalle analitiche relazioni annuali previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonché degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì in caso di assenza per richiamo alle armi, sempre che trattisi di posto unico in organico.

Art. 26.

Identico.

Per effetto del raddoppio di cui al comma precedente la tariffa massima annuale prevista dall'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è la seguente:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:

di diametro inferiore a cm. 20 .	L. 40 (al metro lineare)
di diametro di cm. 20 ed oltre .	L. 80 » » »

b) condutture di acqua potabile:

di diametro inferiore a cm. 20 .	L. 20 » » »
di diametro di cm. 20 ed oltre .	L. 40 » » »

I comuni e le province dovranno adottare entro il 31 marzo 1980 le relative deliberazioni.

Nei comuni e nelle province, in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.

Per l'anno 1980 il termine previsto dall'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 è prorogato di 90 giorni.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui ai precedenti commi debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dagli stessi commi.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

lire 20.000 per i cani appartenenti alla 1^a categoria;

lire 10.000 per quelli appartenenti alla 2^a categoria;

lire 5.000 per quelli appartenenti alla 3^a categoria.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 29 febbraio 1980.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni i quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio.

In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anziché del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico:

lire 25.000 per i cani appartenenti alla 1^a categoria;

lire 8.000 per quelli appartenenti alla 2^a categoria;

lire 3.000 per quelli appartenenti alla 3^a categoria.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 31 marzo 1980.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio.

Identico.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 31 marzo 1980.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980. Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 26-bis.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Art. 26-ter.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 26-quater.

Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

— ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui dal consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;

— impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 27.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla Regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della Regione stessa.

Art. 28.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla Regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI, al netto delle quote di disavanzo coperte con le maggiori entrate di cui al secondo comma del precedente articolo 22.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 marzo 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 26-quinquies.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è elevato di 5 volte.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le Camere di commercio e le Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Art. 29.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la Regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 30.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 31.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La ripartizione della predetta somma tra le varie Camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le tariffe in base alle quali le Camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 52, lettere *a)* e *b)*, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: « Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso di lire 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico ».

Le Camere di commercio e le Aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1980, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1976 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

Art. 32.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.346.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disposizioni per la finanza locale » e « Somme da assegnare alle Regioni, alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

Art. 31-bis.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 32.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.686.800 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disposizioni per la finanza locale » e « Somme da assegnare alle Regioni, alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi ».

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA
ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE (n. 332)

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 gennaio 1980.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Gli enti locali non possono assumere mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo.

Art. 3.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo articolo 4.

Per la determinazione del numero di personale in servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato nè computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato nè computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

Art. 4.

Dopo l'inoltro alla Commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purchè anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo in servizio fin dal 30 settembre 1978 che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dall'ultimo comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'articolo 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del

maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 30 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 40 per cento per l'anno 1982.

Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 30 aprile 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti nè avvalersi del tipo di prestazioni lavorative indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Art. 6.

I soli comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere la cui realizzazione non era stata iniziata e, comunque, la cui attivazione, da effettuare nell'anno 1980, non era prevedibile all'atto dell'adozione del predetto piano.

I medesimi comuni possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

Art. 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta Commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente articolo 4.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, la cui applicazione non risulti espressamente limitata all'anno 1979.

È confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli 4, ultimo comma, 6 e 7, ultimo comma, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nei primi tre commi dell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, tenuto conto anche di quanto precisato nel secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

Art. 10.

È confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'articolo 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 11.

Le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1980, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1976 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

Art. 12.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 52, lettere *a)* e *b)*, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: « Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso di lire 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico ».

Art. 13.

L'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sono demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento scadute e non versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

DISEGNO DI LEGGE (n. 446)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSSUTTA ED ALTRI

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 viene deliberato, in pareggio, entro il 31 gennaio 1980.

La relativa deliberazione, corredata del bilancio e del certificato di cui al successivo articolo 17, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i 20 giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'esercizio 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, nonché per i comuni del Centro-Nord classificati montani, del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto dell'aumento del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

c) oltre alle erogazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo è corrisposto il 70 per cento delle somme erogate per l'anno 1979, in applicazione dell'articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante è corrisposta ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978.

Per il versamento degli importi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 3.

Con le stesse modalità di cui al precedente articolo 2 sono corrisposte somme ai comuni per il finanziamento delle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai comuni stessi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'esercizio 1980, è attribuita a ciascun comune una somma pari a lire 3.800 per ogni abitante e a lire 4.200 per ogni ettaro di superficie.

Per i comuni del Mezzogiorno tali somme sono elevate a lire 7.250 per ogni abitante e lire 6.500 per ogni ettaro di superficie.

Con separato provvedimento saranno regolati i rapporti finanziari con le Regioni.

Art. 4.

A favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti è istituito nel bilancio dello Stato un apposito fondo, per investimenti pari a lire 100 miliardi per il 1980, lire 150 miliardi per il 1981 e lire 200 miliardi per il 1982.

Il fondo predetto è utilizzato prioritariamente per la costruzione e l'ammodernamento delle opere relative agli acquedotti, fognature, edilizia scolastica ed impianti per servizi a favore dell'infanzia, con precedenza alle richieste dei comuni comunque associati in applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La quota del fondo attribuita a ciascuna Regione è stabilita con decreto da emanarsi dal Ministero dell'interno entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, in

proporzionale al numero dei comuni inferiori a 5.000 abitanti e della popolazione complessiva dei comuni stessi.

Il fondo è ripartito in base a piani di ripartizione formati dalla Regione, sentite le sezioni regionali dell'ANCI, su domanda e preventivi di massima — comprensivi delle spese di progettazione — presentati dai comuni interessati entro il termine perentorio di 60 giorni da quello di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.

La effettiva erogazione delle somme è effettuata direttamente ai comuni da parte del Ministero dell'interno dietro semplice presentazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo.

In mancanza dei piani di ripartizione regionali, provvede direttamente il Ministero dell'interno, sentita l'ANCI.

Art. 5.

Sono prorogate per l'anno 1980 le disposizioni in materia di tributi dei comuni e delle province previste dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, che tendano a realizzare l'equilibrio fra il gettito complessivo della tassa e il costo del relativo servizio. Nel caso in cui i provvedimenti riguardino aumenti tariffari, questi non potranno complessivamente superare limiti corrispondenti al 30 per cento del gettito conseguito nell'anno 1977.

Le deliberazioni per l'applicazione, per l'anno 1980, dell'aumento dell'imposta sui cani e, ove del caso, delle tasse per i rifiuti solidi urbani devono essere adottate dai consigli comunali entro il 29 febbraio 1980. La misura dei tributi con le stesse stabilita si applica con decorrenza 1° gennaio 1980.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 6.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai successivi articoli 11 e 12 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 5 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

Art. 7.

Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui all'articolo 2, secondo comma, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al precedente articolo 6, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

Gli incrementi suppletivi di spesa di cui al precedente comma sono destinati dai comuni sopra specificati a fronte dei fabbisogni derivanti dall'attivazione di nuove opere e servizi entrati in funzione nell'anno 1979 o che saranno attivati nell'esercizio 1980, mediante iscrizione separata degli stessi in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio. Le somme così evidenziate, non utilizzate entro l'esercizio per i fini a cui sono vincolate, sono destinate ad investimenti, con priorità per la costruzione e manutenzione delle opere di acquedotto, fognatura ed edilizia scolastica.

Art. 8.

Nel complesso delle spese correnti di cui al precedente articolo 6, soggette ad incremento percentuale, sono comprese quelle attinenti alle funzioni già esercitate dallo Stato, dalle Regioni e da enti disciolti, attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti. Dette spese, oltre a quelle già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore all'importo dei trasferimenti di risorse all'uopo effettuati a favore dell'ente a norma dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 9.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel precedente articolo 6 sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai comuni e dalle province per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto dal secondo comma del successivo articolo 17 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero degli elettori (tenendo conto anche degli oneri derivanti dalle elezioni degli organi circoscrizionali) ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980, in eccedenza al limite complessivamente stabilito per le spese correnti.

Art. 10.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale comprendono tutti gli oneri previsti per l'esercizio 1980 in dipendenza degli accordi a carattere nazionale appro-

vati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Al finanziamento della spesa occorrente per la corresponsione, nell'anno 1979, al personale dipendente di una somma *pro capite*, secondo accordi nazionali approvati a norma di legge, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, entro il 31 marzo 1980.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale, di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale per l'esercizio 1980 è altresì iscritto il fondo di cui al successivo articolo 22, quarto comma.

Art. 11.

Le previsioni di spesa per gli interessi passivi saranno determinate tenendo conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui nonchè degli oneri di prefinanziamento e di preammortamento che faranno carico all'esercizio 1980 in relazione a quanto stabilito dall'articolo 5 e dal nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Per gli interessi passivi per prefinanziamenti sui mutui concessi per investimenti restano in vigore, per l'anno 1980, le norme stabilite dal nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi per i servizi di trasporto comunque gestiti non potranno subire incrementi percentuali superiori a quelli previsti nel precedente articolo 6. Tali incrementi sono applicati all'ammontare della perdita o del contributo iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1979, previamente rivalutato, ai soli effetti della determinazione del disavanzo ammesso per l'esercizio 1980, nella misura del 5 per cento.

Per i maggiori oneri che le aziende speciali di trasporto debbono fronteggiare per l'anno 1979 in conseguenza di accordi sindacali nazionali si applicano le disposizioni del comma tredicesimo dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 13.

Lo stanziamento per il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 per le aziende appartenenti alle categorie individuate con il decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 14.

Le spese relative ai servizi a carattere produttivo gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980, nella misura corri-

spondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, al di fuori dei limiti fissati dal precedente articolo 6.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 15.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali, le spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera — ivi comprese quelle di personale — per le funzioni di fatto esercitate dai comuni e dalle province, sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione per l'anno 1980 in misura pari a quella prevista per l'anno 1979, incrementata dei maggiori oneri per le spettanze di personale e per mutui e prestiti, nonchè degli indici di maggiorazione del 13 e del 15 per cento per l'acquisto di beni e servizi rispettivamente per gli enti appartenenti al Centro-Nord e quelli appartenenti al Mezzogiorno.

Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione — senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli — nella rubrica relativa all'assistenza sanitaria e farmaceutica istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Contestualmente ed in aggiunta alle entrate di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrate di pari ammontare in relazione ai finanziamenti regionali derivanti dal fondo sanitario nazionale secondo la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le spese ed entrate così iscritte nei bilanci comunali e provinciali saranno evidenziate anche in sede di certificazione prescritta a norma del successivo articolo 17, allegando al certificato stesso una specificazione delle anzidette spese per gli anni 1979 e 1980,

distintamente per classificazione funzionale ed economica.

Entro il 31 marzo, le Regioni debbono determinare, per ciascun comune, l'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del fondo sanitario nazionale ad esse attribuita e la tempestiva erogazione in rate trimestrali anticipate.

Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai precedenti commi, dovranno essere previste tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero dell'interno, con riferimento alle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979, provvederà ad effettuare trattenute a conguaglio, per ciascun comune e ciascuna provincia, in conformità a quanto sarà stabilito con il decreto previsto dal successivo articolo 17.

Art. 16.

In deroga all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli enti locali possono utilizzare integralmente le economie di spesa e le maggiori entrate proprie anche ai fini dell'incremento degli stanziamenti del bilancio 1979 relativi a beni, servizi e trasferimenti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, s'intende cessata ogni efficacia del primo comma dell'anzidetto articolo 3.

Art. 17.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali approvati ai sensi di legge è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal

segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'ANCI e l'UPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro, alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente, entro 10 giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 2, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

Art. 18.

Entro i limiti massimi delle dotazioni numeriche di personale determinati in base a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 — esclusi i lavoratori stagionali — e degli incrementi deliberati in forza di quanto consentito dai successivi commi dello stesso articolo 5, i comuni, le province e i consorzi, il cui piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati, dopo l'avvenuto inoltro del piano stesso alla predetta Commissione, a provvedere:

a) all'adozione dei provvedimenti di immissione degli avventizi nei posti previsti dal piano, con l'osservanza delle norme stabilite dal quarto comma del predetto articolo 5;

b) all'adozione dei provvedimenti previsti dal quinto comma di detto articolo 5 con l'obbligo di procedere al collocamento in ruolo del personale in posizione soprannumeraria appena intervenuta l'approvazione definitiva del piano generale di riorgan-

nizzazione, prima di procedere alle assunzioni consentite dal terzo comma del presente articolo;

c) all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti entro i limiti suddetti, considerando a tal fine efficaci le qualifiche ed i corrispondenti livelli retributivi previsti dal piano di riorganizzazione generale. Le norme di cui alla presente lettera c) si applicano anche alle aziende speciali.

Nella determinazione dei limiti massimi delle dotazioni numeriche e nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma non si tiene conto del personale trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende speciali, dopo che i piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi avranno ottenuto la definitiva approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati a procedere, fino dall'anno 1980, ad assunzioni di nuovo personale fino al massimo del 50 per cento del maggior numero dei posti d'organico previsti dal piano approvato, rispetto ai limiti complessivi determinati in conformità di quanto stabilito dai precedenti commi.

Con l'esercizio 1981 gli enti e le aziende suddette potranno completare la copertura di tutti i posti disponibili entro i nuovi limiti fissati dalle dotazioni complessive del piano generale di riorganizzazione approvato.

Le maggiori spese di personale derivanti dalla copertura dei nuovi posti consentiti per l'anno 1980 dal presente articolo sono portate in aumento del costo del personale nei bilanci di previsione di tale esercizio e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità fissate nel decreto previsto dall'articolo 17 della presente legge.

Art. 19.

I comuni, le province, i consorzi, che abbiano adottato il piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi, possono procedere, nell'anno 1980, ad ampliamenti della

pianta organica stabilita nel piano di riorganizzazione per le dotazioni necessarie ad assicurare il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980, e per lo svolgimento delle funzioni relative al concorso dei comuni nell'accertamento tributario.

Ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che abbiano adottato i loro piani generali di riorganizzazione e che si associno, mediante convenzione, per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, per la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili mediante l'uso comune di elaboratori elettronici, nonchè per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, è consentito di procedere ad assunzioni di personale in eccedenza ai limiti fissati dalla presente legge sempre che il numero del personale da assumere non sia superiore a una unità per ogni 5.000 abitanti della popolazione complessiva dei comuni associati. Il personale previsto nel presente comma è iscritto nella pianta organica del comune che, fra quelli associati, ha la popolazione maggiore. La ripartizione degli oneri del personale è regolata dalla convenzione che a tali effetti ha carattere permanente.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono soggette al solo controllo del competente organo regionale.

Ogni altra modifica delle piante organiche deliberata nell'anno 1980 dagli enti locali indicati al primo e al secondo comma del presente articolo, che determini l'aumento delle dotazioni numeriche nelle stesse complessivamente previste, comporta l'obbligo di adottare un piano di adeguamento che verifichi il quadro generale degli uffici e dei servizi in base agli elementi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed è soggetta alle procedure fissate dal successivo quinto comma di tale articolo.

Dopo il favorevole esame di tali piani da parte della Commissione centrale per la finanza locale, per la copertura dei nuovi po-

sti istituiti si osservano le aliquote annuali previste dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18.

Per le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo si procederà in conformità all'ultimo comma del precedente articolo 18.

Ferma l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, i piani di riorganizzazione adottati successivamente al 28 febbraio 1979 e che abbiano previsto profili e qualifiche professionali diverse da quelle del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 191 sono validi sino all'approvazione ai sensi di legge del nuovo accordo contrattuale.

I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo contrattuale, provvedono, se del caso, ad adeguare i piani di riorganizzazione in conformità all'accordo stesso.

Art. 20.

Fino al 30 aprile 1980 le assunzioni di nuovo personale da parte delle province, dei comuni, dei consorzi e delle rispettive aziende che non abbiano adottato il piano generale di riorganizzazione restano vincolate dai limiti e dalle modalità fissati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. I limiti stabiliti da tali norme sono ridotti del numero del personale trasferito dagli enti alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Trascorsa tale data, gli enti che non avranno adottato e trasmesso all'organo regionale di controllo il piano generale di riorganizzazione non potranno effettuare nuove assunzioni di personale per la copertura dei posti che si renderanno comunque vacanti.

Le deliberazioni adottate in difformità a quanto stabilito dai precedenti commi sono nulle di diritto e comportano responsabilità per gli amministratori che diano ad esse esecuzione.

Art. 21.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze derivanti dalla istituzione di nuovi servizi o dall'ampliamento dei servizi esistenti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, non aumenti la incidenza percentuale di esso rispetto alle entrate accertate nel 1979.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 22.

Tutte le assunzioni di nuovo personale consentite dalla presente legge debbono avvenire soltanto attraverso pubblici concorsi, ai quali si applicano le norme stabilite nel ventesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979 n. 3. Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili si applicano le norme del ventunesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È consentito il mantenimento in servizio del personale non di ruolo, assunto entro la data del 30 settembre 1978 e tuttora in servizio, fino al momento dell'adozione dei provvedimenti di collocamento in ruolo previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È altresì consentito il temporaneo mantenimento in servizio del personale non di ruolo, assunto nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 e che risulti tuttora in servizio,

fino al momento in cui si concludono i concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti negli organici previsti dal piano generale di riorganizzazione soggetto al solo controllo del competente organo regionale o dei quali è consentita la copertura mediante concorso dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 18.

Fra le spese di personale previste nel bilancio dell'esercizio 1980 è consentito agli enti di iscriverne un fondo per gli oneri aggiuntivi a quelli derivanti da quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, relativi alle prestazioni lavorative di carattere occasionale, saltuario, a tempo parziale e per supplenze nonché per i rapporti direttamente convenzionati con prestatori di opera professionale. L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazioni, incrementata del 14 per cento, al netto delle eventuali spettanze per indennità integrativa speciale da computarsi a norma del precedente articolo 10, terzo comma.

Entro il limite fissato da tale fondo gli enti potranno continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè, per quest'ultime, gli incarichi temporanei conferiti non abbiano durata superiore a sei mesi, trascorsi i quali il rapporto di lavoro è risolto di diritto. Tale limite non si applica nei casi di supplenza del personale addetto ai servizi sociali, d'istruzione per l'infanzia e di assistenza agli anziani, assente dal servizio; la durata di tali supplenze non può comunque superare il periodo di assenza del dipendente supplito.

Tutto il personale ad incarico temporaneo, cessato dal servizio, non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.

Per le assunzioni a tempo determinato delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili si applicano, in luogo delle norme previste dal presente articolo, le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Nell'anno 1980 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavo-

ratori superiore a quello in servizio nell'anno 1976.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione della presente legge sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Art. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 le norme generali relative al pagamento dei contributi, dovuti dai comuni e dalle province alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza, ed alla corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti dei predetti enti sono sostituite con quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'indennità premio di fine servizio di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, è determinata per il personale che presta servizio presso i comuni, le province ed i consorzi dei quali tali enti fanno parte, collocato a riposo dal 1° gennaio 1980, nella misura e con le modalità previste per l'indennità di buonuscita del personale dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed all'articolo 59 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, non convertito in legge.

Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è confermato il divieto ai comuni, alle province e ai loro consorzi di concedere, a qualsiasi titolo, integrazioni o trattamenti supplementari di fine servizio.

Con decreto del Ministro del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, saranno fissati gli adeguamenti dei contributi previdenziali necessari per la copertura della maggiore spesa.

In tale decreto saranno stabilite le nuove modalità ed i termini per la presentazione delle istanze e per la liquidazione delle indennità predette prevedendo il decentramento delle relative competenze in sede provinciale.

Art. 24.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 tali avanzi, così come i saldi attivi delle gestioni di servizi condotti in economia dai comuni e dalle province, sono esenti dall'IRPEG, dall'ILOR e da ogni altra imposta statale sul reddito.

Tale esenzione si applica anche per i risultati attivi di gestione degli esercizi 1979 e precedenti, per i quali le imposte non siano state iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti che all'uopo verranno designati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 26.

Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

— ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui dal consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;

— non pagate, relative agli esercizi 1977 e precedenti, ordinate e dovute per esigenze di funzionamento dell'ente, ancorchè formalmente non perfezionate. L'approvazione dell'elenco avviene, ad ogni effetto, a sanatoria, sostituisce il provvedimento di liquidazione della spesa ed autorizza l'inclusione delle somme dovute nel conto consuntivo 1979 e nella contabilità dei residui per l'anno finanziario 1980;

— impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979;

— iscritte fra le partite di giro ed effettivamente dovute a terzi per gli esercizi 1979 e precedenti.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla Regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto sentite l'ANCI e l'UPI.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 28 febbraio 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 27.

Le Regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito

il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le Regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma.

Alla copertura di tali passività sarà provveduto in un triennio mediante specifici stanziamenti del fondo sanitario nazionale.

Art. 28.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168 è elevato di 10 volte.

Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il limite della competenza della giunta municipale è fissato in lire 2.500.000.

Art. 29.

I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'UPI - Unione province italiane, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni ed enti montani, che devono essere corrisposti dagli enti locali associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di ricevere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 30.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede con apposito capitolo di lire 13.050.000.000 da iscrivere nello stato di pre-

visione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 100 miliardi previsto dall'articolo 4 si provvede, per l'anno 1980, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, maggiorando le operazioni stesse per oneri relativi all'anno 1980.

DISEGNO DI LEGGE (n. 486)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIPPELLINI ED ALTRI

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei Comuni e delle Province per l'anno 1980 viene deliberato, in pareggio, entro il 29 febbraio 1980.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 7 viene trasmessa dal segretario dell'Ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi alla adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'esercizio 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun Comune e a ciascuna Provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i Comuni e le Province del Mezzogiorno, nonché per i Comuni del Centro-Nord classificati montani, del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto dell'aumento del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

c) le erogazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo sono corrisposte in ammontare pari al 70 per cento di quelle dispo-

ste per l'anno 1979, in applicazione dell'articolo 12 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Un'ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante è corrisposta ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978.

Per il versamento degli importi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 3.

Con le stesse modalità di cui al precedente articolo 2 sono corrisposte somme ai Comuni per il finanziamento delle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai Comuni stessi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'esercizio 1980 è attribuita a ciascun comune una somma pari al relativo finanziamento regionale, come risultante dalla applicazione dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, maggiorata degli incrementi di cui al successivo articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

In attesa del provvedimento di riforma della finanza locale, nell'anno 1980, saranno erogati fondi, da parte dello Stato, per un importo di lire 100 miliardi da destinarsi al finanziamento degli investimenti dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

I fondi predetti saranno utilizzati prioritariamente per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta ed in particolare quelle già ammesse a contributo regionale e per il 1980.

I fondi saranno erogati ai Comuni da parte del Ministero dell'interno in un'unica erogazione entro il 30 marzo 1980 secondo i piani di riparto da predisporre da parte delle Regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali, entro il 28 febbraio 1980, sulla base di stanziamenti regionali definiti per tutte le Regioni con i criteri del fondo di cui

all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, estesi alle Regioni a statuto speciale.

In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni dell'obbligo di presentazione dei riparti di cui al comma precedente, l'onere di finanziamento della quota relativa ricadrà per il 1980 sul bilancio della Regione inadempiente.

All'onere derivante dal presente articolo si provvederà mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, maggiorando le operazioni stesse per gli oneri relativi all'anno 1980.

Art. 5.

Sono prorogate per l'anno 1980 le disposizioni in materia di tributi dei Comuni e delle Province previste dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Fino alla emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi i Comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, revisioni tariffarie in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni le quali tendono a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio.

In ogni caso gli aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980.

Art. 6.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei Comuni, delle Province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai successivi articoli 10 e 11 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà

subire incrementi superiori al 15 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno e dei Comuni del Centro-Nord classificati come montani, al 20 per cento dell'ammontare previsto per il 1979, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 5 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

Art. 7.

Per i Comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui all'articolo 2, secondo comma, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al precedente articolo 6, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

Art. 8.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel precedente articolo 6 sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai Comuni e dalle Province per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai Comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto dal secondo comma del successivo articolo 16 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero degli elettori, tenendo conto anche degli oneri derivanti dalle elezioni degli organi circoscrizionali, ed alla superficie del Comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980, in eccedenza al limite complessivamente stabilito per le spese correnti.

Art. 9.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale comprendono tutti gli oneri previsti per l'esercizio 1980 in dipendenza degli accordi a carattere nazionale approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Al finanziamento della spesa occorrente per la corresponsione, nell'anno 1979, al personale dipendente di una somma *pro capite*, secondo accordi nazionali approvati a norma di legge, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, entro il 31 marzo 1980.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale e per le aziende degli enti locali, indennità di contingenza o indennità equipollente spettante al personale, di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a trenta punti di contingenza.

Tra le spese di personale per l'esercizio 1980 è altresì iscritto il fondo di cui al successivo articolo 21, quinto comma.

Art. 10.

Le previsioni di spesa per gli interessi passivi saranno determinate tenendo conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui ed oneri di prefinanziamento e di preammortamento che faranno carico all'esercizio 1980 in relazione a quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 4 e dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Per gli interessi passivi per prefinanziamenti sui mutui concessi per investimenti restano in vigore, per l'anno 1980, le norme stabilite dal nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 11.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende ed ai consorzi di trasporto di enti locali o consorzi regionali servizi in economia, società per azioni a prevalente partecipazione di enti locali non potranno subire incrementi percentuali superiori al 15 per cento. Tali incrementi sono applicati all'ammontare della perdita o del contributo iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1979, previamente rivalutato, ai soli effetti della determinazione del disavanzo ammesso per l'esercizio 1980, nella misura del 5 per cento.

Per i maggiori oneri che le aziende speciali di trasporto debbono fronteggiare per l'anno 1979 in conseguenza di accordi sindacali nazionali si applicano le disposizioni dei commi undicesimo e tredicesimo dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12.

Lo stanziamento per il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 per le aziende appartenenti alle categorie individuate con il decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali.

Art. 13.

Le spese relative ai servizi a carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, al di fuori dei limiti fissati dal precedente articolo 6.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 14.

Le spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera — ivi comprese quello di personale — per le funzioni di fatto esercitate dai Comuni e dalle Province, sono provvisoriamente iscritte fino al momento dell'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali nei bilanci di previsione per l'anno 1980 in misura pari al 50 per cento di quella prevista per l'anno 1979, incrementata dei maggiori oneri per le spettanze di personale e per mutui e prestiti appartenenti al Mezzogiorno.

Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione — senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli — nella rubrica relativa all'« assistenza sanitaria e farmaceutica » istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Contestualmente ed in aggiunta alle entrate di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrate di pari ammontare in relazione ai finanziamenti regionali derivanti dal fondo sanitario nazionale secondo la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le spese ed entrate così iscritte nei bilanci comunali e provinciali saranno evidenziate anche in sede di certificazione prescritta a norma del successivo articolo 16, allegando al certificato stesso una specificazione delle anzidette spese per gli anni 1979 e 1980, distintamente per classificazione funzionale ed economica.

Entro il 31 marzo, le Regioni debbono determinare, per ciascun Comune, l'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del fondo sanitario nazionale ad essa attribuita e la tempestiva erogazione in rate trimestrali anticipate.

Le entrate comunque derivanti ai Comuni e alle Province in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai precedenti commi, dovranno essere previste tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero dell'interno, con riferimento alle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979, provvederà ad effettuare trattenute a conguaglio, per ciascun Comune e ciascuna Provincia, in conformità a quanto sarà stabilito con il decreto previsto dal successivo articolo 16.

Art. 15.

In deroga all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 1976, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero 3, gli enti locali possono utilizzare integralmente le economie di spesa e le maggiori entrate proprie anche ai fini dell'incremento degli stanziamenti del bilancio 1979 relativi a beni, servizi e trasferimenti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, s'intende cessata ogni efficacia del primo comma dell'anzidetto articolo 3.

Art. 16.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali approvati ai sensi di legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'ANCI e l'UPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 2, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

Art. 17.

Entro i limiti massimi delle dotazioni numeriche di personale determinati in base a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 — esclusi i lavoratori stagionali — ed agli incrementi deliberati in forza di quanto consentito dai successivi commi dello stesso articolo 5, i Comuni, le Province e i consorzi il cui piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale sono autorizzati, dopo l'avvenuto inoltro del piano stesso alla predetta Commissione, a provvedere:

a) all'adozione dei provvedimenti di immissione degli avventizi nei posti previsti dal piano, con l'osservanza delle norme stabilite dal quarto comma del predetto articolo 5;

b) all'adozione dei provvedimenti previsti dal quinto comma di detto articolo 5 con l'obbligo di procedere al collocamento in ruolo del personale in posizione soprannumeraria appena intervenuta l'approvazione definitiva del piano generale di riorganizzazione, prima di procedere alle assunzioni consentite dal terzo comma del presente articolo;

c) all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti entro i limiti suddetti, considerando a tal fine efficaci le qualifiche ed i corrispondenti livelli retributivi previsti dal piano di riorganizzazione generale.

Le norme di cui al precedente punto c) si applicano anche alle aziende speciali.

Nella determinazione dei limiti massimi delle dotazioni numeriche e nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma non si tiene conto del personale trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I Comuni, le Province, i Consorzi e le rispettive aziende speciali, dopo che i piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi avranno ottenuto la definitiva approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati a procedere, fino dall'anno 1980, ad assunzioni di nuovo personale fino al massimo del 50 per cento del maggior numero dei posti di organico previsti dal piano approvato, rispetto ai limiti complessivi determinati in conformità di quanto stabilito dai precedenti commi.

Con l'esercizio 1981 gli enti e le aziende suddette potranno completare la copertura di tutti i posti disponibili entro i nuovi limiti fissati dalle dotazioni complessive del piano generale di riorganizzazione approvato.

Le maggiori spese di personale derivanti dalla copertura dei nuovi posti consentiti per l'anno 1980 dal presente articolo sono portate in aumento del costo del personale nei bilanci di previsione di tale esercizio e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità fissate nel decreto previsto dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 18.

I Comuni, le Province, i Consorzi che abbiano adottato il piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi, possono procedere, nell'anno 1980, ad ampliamenti della pianta organica stabilita nel piano di riorganizzazione per le dotazioni necessarie ad assicurare il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle tabelle numeriche delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili.

Ai Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che abbiano adottato i loro piani generali di riorganizzazione e che si associno, mediante convenzione, per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, per la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili mediante l'uso comune di elaboratori elettronici, nonchè per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, è consentito di procedere ad assunzioni di personale in eccedenza ai limiti fissati dalla presente legge sempre che il numero del personale da assumere non sia superiore a una unità per ogni 5.000 abitanti della popolazione complessiva dei Comuni associati. Il personale previsto nel presente comma è iscritto nella pianta organica del comune che, fra quelli associati, ha la popolazione maggiore. La ripartizione degli oneri del personale è regolata dalla convenzione che a tali effetti ha carattere permanente.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono soggette al solo controllo del competente organo regionale.

Ogni altra modifica delle piante organiche deliberata nell'anno 1980 dagli enti locali indicati al primo e secondo comma del presente articolo, che determini l'aumento delle dotazioni numeriche nelle stesse complessivamente previste, comporta l'obbligo di adottare un piano di adeguamento che verifichi

il quadro generale degli uffici e dei servizi in base agli elementi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed è soggetto alle procedure fissate dal successivo quinto comma di tale articolo.

Dopo il favorevole esame di tali piani da parte della Commissione centrale per la finanza locale, per la copertura dei nuovi posti istituiti si osservano le aliquote annuali previste dal quarto e quinto comma del precedente articolo 17.

Per le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo si procederà in conformità all'ultimo comma del precedente articolo 17.

Art. 19.

Fino al 30 aprile 1980 le assunzioni di nuovo personale da parte delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle rispettive aziende che non abbiano adottato il piano generale di riorganizzazione restano vincolate dai limiti e modalità fissate nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, numero 3. I limiti stabiliti da tali norme sono ridotti del numero del personale trasferito dagli enti alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Trascorsa tale data, gli enti che non avranno adottato e trasmesso all'organo regionale di controllo il piano generale di riorganizzazione non potranno effettuare nuove assunzioni di personale per la copertura dei posti che si renderanno comunque vacanti.

Le deliberazioni adottate in difformità a quanto stabilito dai precedenti commi sono nulle di diritto e comportano responsabilità per gli amministratori che diano ad esse esecuzione.

Art. 20.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il

personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze derivanti dalla istituzione di nuovi servizi o dall'ampliamento dei servizi esistenti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, non aumenti la incidenza percentuale di esso rispetto alle entrate accertate nel 1979.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 21.

Tutte le assunzioni di nuovo personale consentite dalla presente legge debbono avvenire soltanto mediante concorsi, ai quali si applicano le norme stabilite nel ventesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili si applicano le norme del ventunesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È consentito il mantenimento in servizio del personale non di ruolo, assunto entro la data del 30 settembre 1978 e tuttora in servizio, fino al momento dell'adozione dei provvedimenti di collocamento in ruolo previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, numero 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È altresì consentito il temporaneo mantenimento del personale non di ruolo, assunto nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 e che risulti tuttora in servizio, fino al momento in cui si concludono i concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti negli organici previsti dal piano generale di riorganizzazione soggetto al solo controllo del competente organo regionale o dei quali

è consentita la copertura mediante concorso dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 17.

Fra le spese di personale previste nel bilancio dell'esercizio 1980 è consentito agli enti di iscrivere un fondo per gli oneri aggiuntivi a quelli derivanti da quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, relativi alle prestazioni lavorative di carattere occasionale, saltuario, a tempo parziale e per supplenze nonchè per i rapporti direttamente convenzionati con prestatori d'opera professionale. L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazioni, incrementata del 14 per cento, al netto delle eventuali spettanze per indennità integrativa speciale da computarsi a norma del precedente articolo 9, terzo comma.

Entro il limite fissato da tale fondo gli enti potranno continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè, per quest'ultime, gli incarichi temporanei conferiti non abbiano durata superiore a sei mesi, trascorsi i quali il rapporto di lavoro è risolto di diritto. Tale limite non si applica nei casi di supplenza del personale addetto ai servizi sociali, d'istruzione per l'infanzia e di assistenza agli anziani, assente dal servizio; la durata di tali supplenze non può comunque superare il periodo di assenza del dipendente supplito.

Tutto il personale ad incarico temporaneo, cessato dal servizio, non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.

Per le assunzioni a tempo determinato delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili si applicano, in luogo delle norme previste dal presente articolo, le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Nell'anno 1980 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello in servizio nell'anno 1976.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione della presente legge sono nulli di di-

ritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Art. 22.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 le norme generali relative al pagamento dei contributi dovuti dai Comuni e dalle Province alle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, ed alla corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti dei predetti enti, sono sostituite con quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'indennità premio di fine servizio di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, è determinata, per il personale che presta servizio presso i Comuni e le Province ed i consorzi dei quali tali enti fanno parte, collocato a riposo dal 1° gennaio 1980, nella misura e con le modalità previste per l'indennità di buonuscita del personale dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed all'articolo 59 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, non convertito in legge.

Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è confermato il divieto ai Comuni, Province e loro consorzi di concedere, a qualsiasi titolo, integrazioni e trattamenti supplementari di fine servizio.

Con decreto del Ministero del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, saranno fissati gli adeguamenti dei contributi previdenziali necessari per la copertura della maggiore spesa.

In tale decreto saranno stabilite le nuove modalità ed i termini per la presentazione delle istanze e per la liquidazione delle indennità predette prevedendo il decentramento delle relative competenze in sede provinciale.

Art. 23.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali, sono ob-

bligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili, sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 tali avanzi, così come i saldi attivi delle gestioni di servizi condotti in economia dai Comuni e dalle Province, sono esenti dall'IRPEG e dall'ILOR e da ogni altra imposta statale sul reddito.

Tale esenzione si applica anche per i risultati attivi di gestione degli esercizi 1979 e precedenti, per i quali le imposte non siano state iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovata copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti che all'uopo verranno designati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca di Italia.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 25.

Entro il 31 luglio 1980 i Comuni e le Province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per elimi-

nare le somme insussistenti ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consiglieri degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla Giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui del consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;

non pagate, relative agli esercizi 1977 e precedenti, ordinate e dovute per esigenze di funzionamento dell'ente, ancorchè formalmente non perfezionate. L'approvazione dell'elenco avviene, ad ogni effetto, a sanatoria, sostituisce il provvedimento di liquidazione della spesa ed autorizza l'inclusione delle somme dovute nel conto consuntivo 1979 e nella contabilità dei residui per l'anno finanziario 1980;

impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979;

iscritte fra le partite di giro ed effettivamente dovute a terzi per gli esercizi 1979 e precedenti.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal Consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagnano con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'Ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno, del tesoro, alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministero del tesoro con proprio decreto sentite l'ANCI e l'UPI.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 28 febbraio 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 26.

Le Regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le Regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pre-

gresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma.

Alla copertura di tali passività sarà provveduto in un triennio mediante specifici stanziamenti del fondo sanitario nazionale.

Art. 27.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti per regolare le competenze delle Giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i Comuni dalla legge 9 giugno 1947, numero 530, e per le Province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, sono elevati di 10 volte.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il limite della competenza della Giunta municipale è fissato in lire 2.500.000.

Art. 28.

I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI — Associazione nazionale dei comuni italiani — dell'UPI — Unione province italiane — dell'UNCEM — Unione nazionale comuni ed enti montani —, che devono essere corrisposti dagli enti locali associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, su richiesta dei Consigli delle Associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna Associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle Associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.